



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



ACE
Aiuto alla Crescita Economica

risvolti applicativi e
compilazione dei Modelli Unico

a cura di:
Bacchiega Dott. Maurizio

Commissione Consultiva Imposte Dirette

Componenti:

BACCHIEGA Maurizio (coordinatore), BUI Anna, CRISTARELLA Vincenzo, DAL BOSCO Federico (segretario), FERRARI Elena, FRATTINI Davide, MARCHESELLI Gianluca, SANTINI Pierfranco, SAVELLI Graziella, TONNI Raffaella, TONOLINI Marco, TOSO Pietro, ZORZAN Claudio, VAVASSORI Paolo (delegato del Consiglio)

Riferimenti Normativi

Decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 - supplemento ordinario - Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Art. 1 Aiuto alla crescita economica (ACE)

1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8 del presente articolo. Per le società e gli enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

3. Dal quarto periodo di imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento.
4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.
5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.
7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.
8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

L'attuale norma trae origine dalla DIT dalla quale conserva molteplici caratteristiche. Nel corso della trattazione verranno effettuati riferimenti a circolari ministeriali che ovviamente non si riferiscono all'ACE ma alla precedente DIT.

Soggetti Interessati

- Società di capitali (art. 73, co.1 lett. a), del TUIR);
- Enti commerciali (lett. b);
- Stabili organizzazioni (lett. d);
- Imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria.

Soggetti esclusi

- Enti non commerciali (art. 73, co.1 lett. c), del TUIR)
- Imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata;
- Lavoratori autonomi (professionisti).

Deduzione spettante

Si deduce dal reddito un importo pari al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

Aliquota: rendimento finanziario medio dei titoli obbligazionari pubblici + 3 punti percentuali (x maggior rischio).

Per gli anni 2011, 2012 e 2013 si applica il tasso del 3,00% (praticamente solo il rischio).

Variazioni

Variazioni in Aumento ($\Delta \nearrow$)

- Conferimenti in denaro (no in natura);
- Utili accantonati al netto riserve indisponibili;

Variazioni in Diminuzione ($\Delta \searrow$)

- Diminuzione capitale o versamenti c/capitale;
- Distribuzione dividendi;
- Acquisto partecipazioni di società controllate;
- Acquisto di aziende o rami aziendali.

Decorrenza

I conferimenti in denaro: **dalla data del versamento;**

Gli utili: **dall'inizio dell'anno successivo a quello di formazione;**

Tutte variazioni in diminuzione: **da inizio anno.**

I decrementi del patrimonio netto per perdite **non rilevano** ai fini ACE.

Ai fini ACE il patrimonio netto deve essere ricostruito e non sempre corrisponderà nel tempo a quello civilistico.

Rinuncia Crediti

Esistono due circolari ministeriali che hanno trattato l'argomento della rinuncia dei crediti da parte dei soci:

la meno recente la n. 76/1998 prevedeva l'esclusione mentre la più recente la n. 53/2009 prevedeva l'inclusione.

In considerazione del fatto che l'ACE ha caratteristiche molto simili all'art. 5 del DL 1/7/2009 n. 78 oggetto d'esame della circolare n. 53/2009 appare ragionevole affermare che si possono considerare come variazioni in aumento rilevanti ai fini ACE anche la rinuncia dei crediti effettuata dai soci.

Per quanto riguarda la data di decorrenza, in assenza di esplicito riferimento normativo, è ragionevole considerare la data della delibera o del provvedimento amministrativo che ha previsto la rinuncia al credito con contestuale annotazione nel libro giornale della società.

Società di nuova costituzione

Il comma 6, secondo periodo, della norma recita:

“Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito”.

A differenza della DIT non esiste una data precisa pertanto appare corretto considerare come variazioni in aumento tutti i versamenti, a titolo di capitale sociale, effettuati dal 1/1/2011 anche se la società era stata costituita prima di tale data.

L'articolo 4 della normativa DIT invece prevedeva una data precisa dalla quale si consideravano come variazioni in aumento anche i versamenti del capitale sociale.

Conferimenti in natura

La struttura normativa della DIT è diversa dall'attuale ACE anche per quanto riguarda la tipologia dei conferimenti a titolo di versamento del capitale sociale.

Il comma 1 dell'articolo 4 della DIT, per quanto riguardava le società di nuova costituzione, faceva un semplice rinvio al

disposto degli articoli precedenti e, per quanto riguarda il “patrimonio di costituzione” veniva fatto esplicito rinvio all'articolo 1 comma 4 che espressamente escludeva i conferimenti in natura dall'applicazione dell'agevolazione.

La nuova norma, invece, non fa alcun rinvio. Il comma 6 prevede una disposizione autonoma e precisa per le società di nuova costituzione ed espressamente afferma che rileva “**tutto**” il patrimonio conferito.

Il legislatore se avesse voluto escludere i conferimenti in natura avrebbe dovuto espressamente indicarli anche in questo comma che, come detto, ha vita autonoma rispetto ai commi precedenti.

In allegato sono riportate le circolari citate e la normativa DIT.

Note

- Non rileva ai fini IRAP
- Non può generare una perdita
- L'eventuale eccedenza va riportata (verificare l'eventuale iscrizione del credito per imposte anticipate)
- Rileva ai fini delle società di comodo (circ. 53/09)

si riporta il testo della circolare 53/09 relativo alle società non operative:

6.1 Società non operative

La disciplina delle società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge (cfr. circolare n. 25 del 4 maggio 2007).

Ne consegue che l'agevolazione in esame non viene meno qualora il beneficiario non superi la verifica di operatività prevista dalla suddetta normativa.

L'importo escluso da imposizione per effetto dell'agevolazione in esame dovrà essere sommato agli altri importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di disposizioni agevolative.

Tali importi sono sottratti dal reddito presunto per determinare il reddito minimo imponibile ai fini del successivo confronto di quest'ultimo con il reddito effettivo.

Esempio:

Reddito effettivo netto	800,00
reddito minimo	1.000,00
rendimento nozionale	400,00
La società è di comodo	
con un Reddito imponibile di	600,00

Modello UNICO Società di Capitali

La versione definitiva dal modello UNICO Società di Capitali, per quanto riguarda l'ACE, è completamente diversa dalla bozza pubblicata a febbraio sul sito dell'Agenzia delle Entrate. La variazione in aumento da inserire nella colonna 4 del rigo RF50 è stata sostituita da apposita ripresa da effettuare nel quadro RN. La correzione si resa necessaria perché la norma espressamente prevede che la variazione in diminuzione ACE non può generare perdite.

Prospetto del Quadro RS

Rispetto alla precedente versione la colonna 1 del rigo RS113 non richiede più l'indicazione del patrimonio netto al 31/12/2010. Nel corso di un convegno sull'argomento avevo già avuto modo di affermare che il patrimonio da indicare nella colonna 1 della bozza del modello Unico SdC non era da intendersi come quello risultante dal bilancio chiuso al 31/12/2010 ma il valore di riferimento iniziale ai fini ACE che poteva benissimo discostarsi da quello civilistico. Le perplessità sollevate nel convegno citato non sono più valide avendo la versione definitiva recepito i rilevi sollevati.

La nuova versione abbandona la logica precedente, ovvero il confronto fra il patrimonio netto 2010 e 2011, e si allinea correttamente a quanto previsto dalla norma.

Il prospetto definitivo è il seguente:

RS113	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		Patrimonio netto	Minor importo col. 4/col. 5	Rendimento
		5 ,00	6 ,00	3% 7 ,00
		Codice fiscale		Rendimento attribuito
		8		9 ,00
	Rendimenti totali	Eccedenza riportabile	Eccedenza riportabile quadro RQ	
	10 ,00	11 ,00	12 ,00	

La variazione ACE, come detto, è utilizzata come deduzione dal reddito nel quadro RN: rigo RN6 colonna 3

	Reddito minimo	Reddito	ACE	
RN6 Reddito imponibile	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Se il reddito è conseguito da un Trust la riduzione del reddito per effetto dell'ACE è da indicare al rigo PN4 colonna 1

	ACE		
PN4 Reddito da imputare	1 ,00	(o Perdita al netto di 2 ,00 per proventi esenti)	3 ,00

Per imputazione del reddito per trasparenza la riduzione del reddito è da indicare al rigo TN4 colonna 3

		Reddito minimo		Reddito		ACE	
TN4	Reddito imponibile	1	,00	2	,00	3	,00
						4	,00

In caso di trasferimento del reddito alla consolidante la riduzione del reddito è da indicare al rigo GN6 colonna 3

		Reddito minimo		Reddito		ACE	
GN6	Reddito complessivo netto	1	,00	2	,00	3	,00
						4	,00

La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei successivi periodi d'imposta. Nel caso di opzione per la trasparenza fiscale però viene attribuita ai soci per cui si compila in rigo TN17:

TN17 Aiuto alla crescita economica

Ne caso di Trust trasparente l'eccedenza è attribuita ai beneficiari compilando il rigo PN10:

PN10 Aiuto alla crescita economica

Nel caso di applicazione del consolidato nazionale l'importo del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto del gruppo fino a concorrenza dello stesso.

In questo caso si compila il rigo GN22

GN22 Aiuto alla crescita economica

L'eccedenza che non trova capienza è computata in aumento del rendimento nozionale dell'esercizio successivo.

Come detto in precedenza il rendimento nozionale viene utilizzato come deduzione dal reddito da assoggettare alla maggiorazione IRES prevista per i soggetti non operativi. Si compila il rigo RQ64 colonna 4 del nuovo prospetto sezione XX:

SEZIONE XX
Maggiorazione IRES
per i soggetti c.d.
"non operativi" (D.L. 13
agosto 2011, n. 138,
convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148)

RQ64

Reddito	Perdite pregresse		ACE	Imponibile
	In misura limitata	In misura piena		
1 Reddito 0,00	2 In misura limitata 0,00	3 In misura piena 0,00	4 ACE 0,00	5 Imponibile 0,00
6 Imposta 0,00	7 Detrazioni 0,00	8 Crediti d'imposta e ritenute 0,00	9 Crediti d'imposta concessi alle imprese 0,00	10 Eccedenza precedente dichiarazione 0,00
11 Eccedenza compensata nel mod. F24 0,00	12 Acconti 0,00	13 Imposta a debito 0,00	14 Imposta a credito 0,00	

L'ACE in deduzione del reddito da assoggettare all'addizionale prevista per i soggetti che operano nel settore petrolifero e dell'energia elettrica va indicata al rigo RQ43 colonna 9

SEZIONE XI-A
Addizionale per il
settore petrolifero e
dell'energia elettrica

RQ43

Reddito o perdita	Reddito minimo	Perdita non compensata	Proventi esenti	Perdita riportabile
1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,00
Reddito al lordo delle perdite	Perdite pregresse		ACE	Imponibile
	In misura limitata	In misura piena		
6 0,00	7 0,00	8 0,00	9 ACE 0,00	10 Imponibile 0,00
11 Imposta 0,00	12 Detrazioni 0,00	13 Crediti d'imposta e ritenute 0,00	14 Crediti d'imposta concessi alle imprese 0,00	
15 Eccedenza precedente dichiarazione 0,00	16 Eccedenza compensata nel mod. F24 0,00	17 Acconti 0,00	18 Imposta a debito 0,00	19 Imposta a credito 0,00

Modello UNICO Società di Persone

Nel modello per le Società di persone la detrazione ACE va esposta nel quadro RS con un meccanismo di calcolo molto simile alla prima bozza del modello per le società di capitali e quindi sostanzialmente diverso da quello già analizzato ed adottato dalla versione definitiva di Unico SdC. Il prospetto da utilizzare è riportato al rigo RS45:

RS45	Patrimonio netto 2011	Riduzioni	Differenza	Rendimento
	1	2	3	4
	,00	,00	,00	3% ,00
RS45	Codice fiscale	Rendimento attribuito		Rendimenti totali
	5	6	7	
	,00	,00	,00	

Le istruzioni espressamente recitano in merito alla compilazione del prospetto:

Ai fini della determinazione della deduzione, nel rigo RS45 va indicato:

in **colonna 1** l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all'esercizio oggetto della presente dichiarazione; *(l'agevolazione ACE è determinata solo per le società di persone in contabilità ordinaria che redigono il bilancio anche se poi può essere portata in detrazione anche degli altri redditi indicati nei quadri RG, RH, RD e RJ)*

(Le istruzioni per questa campo non sono certo “brillanti”. Da una prima lettura sembrerebbe che tutto il patrimonio netto risultante al 31/12/2011 generi la deduzione ACE ma leggendo le istruzioni relative alla colonna 4 si capisce che si tratta solo del nuovo capitale proprio e nel dell’itero patrimonio netto al 31/12/2011).

in **colonna 2** l’ammontare relativo agli acquisti di partecipazioni in società controllate e quello relativo agli acquisti di aziende o di rami di aziende. In tale colonna vanno altresì indicate le altre riduzioni derivanti dalle disposizioni aventi finalità antielusiva eventualmente stabilite dal predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto legge n. 201 del 2011;

in **colonna 3** la differenza tra l’importo di colonna 1 e quello di colonna 2; qualora il risultato sia pari o inferiore a zero, le successive colonne non vanno compilate;

in **colonna 4** il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, pari al 3 per cento dell’importo di colonna 3, se positivo;

in **colonna 5** il codice fiscale del soggetto che ha attribuito per trasparenza il rendimento no-zionale eccedente il proprio reddito complessivo netto dichiarato e in colonna 6 il relativo importo. Nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto il rendimento nozionale da più soggetti, deve compilare più moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del presente quadro;

in **colonna 7** l’importo del rendimento nozionale complessivo pari alla somma tra l’importo indicato in colonna 4 e quello indicato nella colonna 6 di tutti i moduli compilati. Nel caso di compilazione di più moduli, l’importo del rendimento complessivo va riportato soltanto sul modulo numero 1.

Come indicato nel commento alla colonna 1 del prospetto del quadro RS l'agevolazione è utilizzata come deduzione dal reddito d'impresa nei quadri RF, RG, RD, RH e RJ

Soggetti in contabilità ordinaria RF55

REDDITO RF55 D'IMPRESA (o PERDITA)	Perdite pregresse		Differenza	ACE	
	In misura limitata	In misura piena			
1	,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

Soggetti in contabilità semplificata RG30

Reddito RG30 d'impresa (o perdita)	Perdite pregresse		Differenza	ACE	
	In misura limitata	In misura piena			
1	,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

Per le società di persone che producono redditi di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole la detrazione ACE va indicata nel quadro RD e precisamente al rigo RD16

RD16 REDDITO (da riportare nel quadro RN)	ACE	2
	1	,00
		,00

Per i redditi da partecipazione in società di persone ed equiparate l'ACE si indica nel quadro RH al rigo RH14

		Perdite non compensate da contabilità semplificata	ACE	
RH14	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	1	2	3
		,00	,00	,00

Infine per il regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime di cui agli artt. Da 155 a 161 del TUIR si compila il rigo RJ15

		ACE	
RJ15	Reddito o perdita	1	2
		,00	,00

Per i soggetti non operativi l'agevolazione va inserita nel prospetto di determinazione del reddito imponibile minimo e precisamente nella colonna 1 del rigo RS19

		Ricavi presunti	Ricavi effettivi	Reddito presunto
RS18		2	3	5
		,00	,00	,00
RS19	Redditi esclusi ed altre agevolazioni	(di cui ACE 1	,00)	2
RS20	Reddito imponibile minimo			,00

L'esposizione separata è dovuta al fatto che la norma espressamente prevede che l'agevolazione non può eccedere il reddito presunto. In caso di eccedenza di detrazione rispetto a quella utilizzata nei quadri di determinazione del reddito di impresa va attribuito ai soci riportando l'importo al rigo RN21

Deduzione per capitale investito proprio	RN21 Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	
---	--	--

Modello UNICO Enti non Commerciali

I soggetti che compilano il modello Unico Enc e che ricevono per trasparenza l'agevolazione ACE devono riportare l'importo ricevuto nel quadro RS e precisamente al rigo RS84

Deduzione ACE	RS84	Codice fiscale		Rendimento attribuito	
		1		2	,00
		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile	Eccedenza riportabile quadro RQ
		3	,00	4	,00
				5	,00

Il rendimento attribuito per trasparenza all'ente non commerciale va utilizzato come deduzione dal reddito complessivo netto compilando il rigo RN13

RN13	Reddito complessivo	Reddito minimo	Perdite non compensate	Liberalità	ACE	5
		1	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00	,00

Modello UNICO Persone Fisiche

Nel modello Unico per le Persone Fisiche la detrazione ACE va esposta nel quadro RS con la stessa esposizione già vista per le società di persone. Il prospetto da utilizzare è riportato al rigo RS37:

RS37	Patrimonio netto 2011	Riduzioni	Differenza	Rendimento
	1 00	2 00	3 00 3%	4 00
	Codice fiscale	Rendimento attribuito	Rendimenti totali	Rendimento ceduto
	5	6 00	7 00	8 00
		Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	Rendimento utilizzato	Eccedenza riportabile
		9 00	10 00	11 00

Il reddito da indicare nella colonna 9 del rigo RS37 è quello di spettanza dell'imprenditore già indicato nei quadri RF, RG, RD e RH.

Valgono le stesse considerazioni fatte per il prospetto del Modello Unico società di Persone.

L'imputazione della detrazione ACE ai collaboratori dell'impresa familiare è riportata nella colonna 6 del rigo RS6 o RS7

Codice fiscale					
1					
RS6	Quota di partecipazione	Quota di reddito	Quota delle ritenute d'acconto	di cui non utilizzate	ACE
2	3	4	5	6	
%	,00	,00	,00	,00	,00
1					
RS7	2	3	4	5	6
%	,00	,00	,00	,00	,00

Esempio compilazione prospetto Unico Società di Capitali

Saldi al 31/12/2010	importi
Capitale sociale	10.000,00
riserva legale	2.000,00
altre riserve disponibili	4.000,00
Conferimento c/capitale	5.000,00
finanziamento soci	3.000,00
riserve non disponibili (OIC n.1)	2.000,00
	26.000,00

Variazioni in aumento (Δ↑)	importi	data	x ACE
utile anno 2010	2.000,00		1.500,00
di cui utile a riserva indisponibile	500,00		
Conferimento in denaro n. 1	7.500,00	31/03/11	5.671,23
Conferimento in denaro n. 2	15.000,00	30/06/11	7.602,74
Conferimento in denaro n. 3	0,00		0,00
	VARIAZIONE IN AUMENTO		14.773,97

Variazioni in diminuzione (Δ↓)			
diminuzione capitale o conferimenti soci	0,00	0,00	Colonna 2
distribuzione utili o riserve	4.000,00	4.000,00	Colonna 2
restituzione finanziamenti	0,00		Colonna 2
acquisto partecipazioni di controllate	1.000,00	1.000,00	Colonna 3
acquisto aziende	2.000,00	2.000,00	Colonna 3
	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE	7.000,00	

Il prospetto che segue è finalizzato al calcolo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio da indicare in colonna 5. In tale campo va indicato il patrimonio netto alla fine dell'esercizio con esclusione dell'utile dell'esercizio stesso. Le istruzioni riportano "utile dell'esercizio" e non "risultato dell'esercizio". Per precauzione si suggerisce di considerare, al fine del confronto con la colonna 4, il patrimonio netto al netto dell'utile ma al lordo della perdita. Considerato che il calcolo del patrimonio netto finale è necessario solo per il confronto con la colonna 5 e che sono rarissimi i casi in cui il patrimonio netto è inferiore alla colonna 5 basta il semplice riporto dei dati di bilancio.

Saldi al 31/12/2011	importi
Capitale sociale	10.000,00
riserva legale	2.000,00
altre riserve disponibili	1.500,00
Conferimento c/capitale	27.500,00
finanziamento soci	3.000,00
riserve non disponibili (OIC n.1)	2.500,00
	46.500,00

Il rigo RS113 sarà così compilato:

RIGO RS113			
1 Incrementi del capitale proprio	2 decrementi del capitale proprio	3 Riduzioni	4 Differenza
14.773,97	4.000,00	3.000,00	7.773,97
5 patrimonio netto		6 Minor importo col. 4/ col. 5	7 rendimento
46.500,00		7.773,97	233,22